REGOLAMENTO DEL PERCORSO DIDATTICO D'ECCELLENZA

(approvato con delibera del Consiglio
del Dipartimento di Economia e Management d.d. 12 settembre 2018)

Premessa

Si rende utile ed opportuno diversificare l'offerta formativa al fine di consentire agli studenti maggiormente motivati e capaci di seguire un percorso di studio particolarmente impegnativo e formativo. Questo percorso è denominato Percorso Didattico d'Eccellenza (PDE).
Il PDE si svolge in base alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 1 Istituzione del Percorso Didattico di Eccellenza

1. Nell'ambito dei corsi di laurea in Economia e Management, Gestione Aziendale, Amministrazione Aziendale e Diritto, attivati presso il Dipartimento di Economia e Management (di seguito DEM), è istituito un Percorso Didattico d'Eccellenza (d'ora in avanti indicato come PDE).
2. Il PDE si svolge nell'arco del triennio previsto per ciascun corso di laurea.
3. Il numero massimo di studenti ammessi al PDE è fissato nella quota di 50 (cinquanta), salvo diversa delibera del Consiglio del DEM. Nel caso in cui gli studenti in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione superino questa quota, l'ammissione al PDE è stabilita in base al voto di maturità.

Art. 2 Iscrizione studenti del primo anno

1. Possono iscriversi al PDE gli studenti immatricolati al primo anno dei corsi di laurea attivati dal DEM, con voto di maturità non inferiore a 90 e che abbiano superato i test di verifica delle conoscenze all'accesso relativamente a lingua straniera e matematica organizzati dal DEM.
2. Per conservare l'iscrizione al PDE si richiede:

a. la partecipazione alle attività descritte nell'art. 4;
b. il conseguimento di almeno 50 crediti entro la sessione di recupero autunnale dell'anno accademico di immatricolazione;
c. il conseguimento di almeno 100 crediti entro la sessione autunnale di recupero del secondo anno;
d. il mantenimento per tutto il percorso di studi di una media non inferiore a 27/30, calcolata non tenendo conto dell'esame con il voto più basso.

Art. 3 Iscrizione studenti del secondo anno

1. Gli studenti del secondo anno, che non siano già iscritti al PDE, possono iscriversi se in possesso di due requisiti:
    a. aver conseguito almeno 50 crediti entro la sessione di recupero autunnale dell'anno accademico di immatricolazione al primo anno;
    b. avere ottenuto una media di almeno 27/30, calcolata non tenendo conto dell'esame con il voto più basso.
2. L' iscrizione può essere effettuata appena conseguiti i 50 crediti e, in ogni caso, non oltre la scadenza fissata per l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea.
3. Per gli anni di corso successivi al primo la partecipazione al PDE richiede il conseguimento di almeno 100 crediti entro la sessione autunnale di recupero del secondo anno e il mantenimento per tutto il percorso di studi di una media non inferiore a 27/30, calcolata non tenendo conto dell'esame con il voto più basso.

Art. 4 Attività del PDE

1. Gli studenti iscritti al PDE si impegnano a svolgere le seguenti attività:
    a. partecipazione ai gruppi di lettura, organizzati ogni due settimane, con approfondimento dei materiali indicati e discussione con i docenti responsabili;

   b. partecipazione in ciascun anno del PDE ad almeno due tra seminari o conferenze o incontri fra quelli segnalati dai docenti responsabili. Per ciascun seminario/incontro/conferenza è richiesta la redazione di un resoconto di almeno 3 cartelle (1 cartella = 2000 caratteri circa);
   c. partecipazione al corso in lingua inglese per la redazione e presentazione di elaborati scritti.
2. In caso di mancato svolgimento delle attività elencate non sarà rilasciato l'attestato di partecipazione al PDE.

Art. 5 Premi per studenti PDE

1. Gli studenti in possesso dei requisiti per il rilascio dell'attestato di partecipazione al PDE hanno diritto:
   a. all' incremento di 2 punti del punteggio assegnato alla prova finale di laurea;
   b. alla segnalazione per la lode alla competente commissione di laurea, nel caso la valutazione del curriculum di studi (esami + prova finale) sia pari ad almeno 110/110.
2. L'attestato di partecipazione al PDE costituisce elemento di maggior qualificazione del curriculum ai fini dell'ammissione ai Master di primo livello e ai Corsi di Laurea Magistrale istituiti dal DEM.
3. Quanto previsto dal paragrafo 2 è applicabile anche per l'ammissione a Master di primo livello e corsi di Laurea Magistrale istituiti in consorzio con altre strutture didattiche, previo accordo tra le parti interessate.

Art. 6 Attestato di partecipazione al PDE

1. Hanno diritto al rilascio dell'attestato di partecipazione al PDE gli studenti che:
   a. abbiano conservato per tutta la durata del corso di studi i requisiti previsti dagli art. 2 e 3;
   b. abbiano partecipato alle attività elencate nell'art. 4;
   c. abbiano conseguito il diploma di laurea entro il terzo anno accademico dalla prima immatricolazione al corso di laurea, salvo eccezioni concordate con il responsabile del PDE

Art. 7 Responsabile del PDE

1. Il responsabile del PDE è nominato, su proposta del Direttore, dal Consiglio del DEM e dura in carica 3 anni.
2. Il responsabile PDE, nello svolgimento delle sue attività, è affiancato da un gruppo costituito da 3 docenti del DEM (uno per ogni corso di laurea offerto), nominati, su sua proposta, dal Direttore.
3. Il responsabile del PDE comunica all'inizio dell'anno accademico il programma delle attività formative specifiche del PDE.